

Dal 10.07.2017 è attiva la piattaforma online dell'INPS per l'utilizzo dei nuovi Voucher: “**Libretto di famiglia**” e “**Contratto di prestazione occasionale**”.

I due nuovi contratti hanno solo forma telematica, gestita esclusivamente dall'INPS che fa da intermediario in una apposita piattaforma informatica raggiungibile dal sito www.inps.it.

I vecchi **buoni lavoro**, creati per retribuire il lavoro occasionale, sono eliminati e sono sostituiti dal **Libretto di famiglia** (Lf), quando il datore di lavoro è una persona fisica e dal **Contratto di prestazione occasionale** (Cpo), utilizzabile da imprese e liberi professionisti.

Gli **utilizzatori**, cioè i datori di lavoro, e i **prestatori**, cioè i lavoratori, devono preventivamente registrarsi con il proprio **PIN INPS** fornendo i dati identificativi, compreso l'IBAN per l'accredito del compenso. Attraverso la stessa piattaforma l'INPS raccoglierà i pagamenti dai datori di lavoro e accrediterà le somme su conto corrente bancario o postale dei prestatori di lavoro, il 15 del mese successivo alla prestazione, versando contestualmente i contributi alla gestione separata e all'INAIL.

Due modalità contrattuali:

- il **libretto famiglia** per le persone fisiche non nell'esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
- il **contratto di prestazione occasionale** per gli altri soggetti con **non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato**, e le pubbliche amministrazioni.

I due strumenti si differenziano essenzialmente in base ai datori di lavoro, alle modalità e ai tempi di comunicazione della prestazione, all'oggetto della prestazione e al suo valore economico.

I passaggi da compiere tramite il servizio online sono i seguenti:

- **registrazione del datore di lavoro e del lavoratore;**
- indicazione da parte del lavoratore della **modalità con cui intende essere retribuito;**
- inserimento in procedura da parte del lavoratore della **comunicazione di lavoro occasionale;**
- **pagamento diretto del lavoratore da parte dell'INPS entro il 15 del mese successivo alla prestazione.**
-

Nello specifico:

- CHI PUÒ USARE I NUOVI CONTRATTI

a. Il Libretto famiglia può essere usato solo da persone fisiche che non esercitino attività professionale o d'impresa quando l'attività consista in lavori domestici, inclusi quelli di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

b. Il contratto di prestazione occasionale, invece, riguarda i professionisti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori di aziende fino a 5 dipendenti, le associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, oltre che le imprese del settore agricolo.

c. Le aziende agricole, sempre sotto i 5 dipendenti possono utilizzare solo lavoratori non iscritti all'elenco dei lavoratori agricoli ma che facciano parte di categorie particolari come pensionati, studenti, disoccupati, percettori di sostegni al reddito

- d. Le pubbliche amministrazioni/enti locali per attività a carattere temporaneo o eccezionale come
- progetti speciali per soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 - svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
 - attività di solidarietà;
 - organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Attenzione:

a. **non** può ricorrere ai due nuovi contratti il datore di lavoro che, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione, abbia o abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il lavoratore.

b. **non** può ricorrere ai due nuovi contratti il datore di lavoro che abbia più di cinque lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato.

c. **escluse** anche le imprese che operano nei settori dell'edilizia e affini o hanno attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo e imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

d. Il Cpo non può essere usato nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

- **I LIMITI DI UTILIZZO:** i due contratti non possono essere usati arbitrariamente, né da un punto di vista economico, né per quanto riguarda la durata.

Limiti Economici:

a. ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, può ricevere un compenso massimo annuale di 5.000 euro. Il limite è di 2.500 euro per un solo datore di lavoro.

b. ciascun datore di lavoro, con riferimento alla totalità dei lavoratori può raggiungere un importo complessivo non superiore ai 5.000 euro.

Limiti di Durata:

- la durata della prestazione in un anno (calcolato dal 1 gennaio al 31 dicembre) non può superare le 280 ore complessive.

- DIRITTI DEL LAVORATORE OCCASIONALE:

a. Il lavoratore occasionale ha diritto a: un riposo giornaliero, pause e riposi settimanali; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata.

b. I compensi per la prestazione occasionale sono: esenti da tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.

- COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

Per utilizzare una prestazione occasionale di lavoro, **gli utilizzatori** (persone fisiche, imprese, professionisti) devono prima di tutto **registrarsi sulla piattaforma dell'Inps** utilizzando il PIN personale. Poi dovranno versare una somma di denaro (la cifra può variare a seconda delle esigenze dell'utilizzatore) che andrà a formare il portafoglio elettronico del datore di lavoro, utilizzato per pagare il compenso, le spese per i contributi e gli oneri di gestione. Inoltre, il datore di lavoro è obbligato a comunicare lo svolgimento della prestazione lavorativa.

a. per il **Libretto famiglia**, la comunicazione può avvenire anche dopo che la prestazione sia avvenuta, purché sia effettuata entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione.

- Con questa modalità verranno sostituiti gli attuali voucher anche per fruire del "bonus asili nido-baby sitter" previsto dalla L. 92/2012 in alternativa al congedo parentale. Questo a partire dal 2018, perché fino alla fine del 2017 l'Inps, solo a questo fine, erogherà ancora i vecchi voucher.

b. per il **Contratto di prestazioni occasionali**, la comunicazione deve essere fatta almeno 60 minuti prima della prestazione. Il lavoratore sarà a sua volta avvisato con una mail o con un sms, forniti nel momento della registrazione.

Tutte le comunicazioni possono essere revocate entro 3 giorni, qualora la prestazione non sia avvenuta. Se però il lavoratore, sempre entro 3 giorni, comunica il contrario, prevale tale dichiarazione.

- COSA DEVE FARE IL LAVORATORE

Anche il lavoratore per usufruire del nuovo strumento contrattuale deve **registrarsi sulla piattaforma digitale dell'Inps**. A lui spetterà decidere come ricevere il compenso. Può farselo accreditare su un conto corrente fornendo l'iban, o su un libretto postale o farselo accreditare su una carta di credito abilitata. Infine può scegliere anche un bonifico domiciliato da riscuotere agli sportelli postali.

Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.

Sia per la registrazione che per il pagamento è possibile l'assistenza di intermediari come professionisti e patronati.

- QUANTO SONO PAGATE LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

a. per il LF il compenso minimo stabilito è di 10 euro all'ora (8 euro per compenso a favore del prestatore; 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata Inps; 0,25 per il premio assicurativo Inail; 0,10 per gli oneri gestionali).

b. per il Cpo il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro che è la retribuzione minima per 4 ore di lavoro. Questo vale anche se la prestazione ha una durata inferiore. Per le ore successive il compenso è di 9 euro l'ora, ai quali si devono aggiungere gli oneri a carico del datore di lavoro (2,97 euro per contribuzione ivs alla Gestione separata Inps; 0,32 per il premio

assicurativo Inail). Ai versamenti complessivi si aggiunge un'addizionale dell'1% per gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore. Il costo totale per ora diventa quindi di 12,29 euro.

c. Il pagamento del dovuto potrà essere elettronico direttamente sul sito anche telefonando al Contact center, oppure utilizzando il modello di versamento F24 Elide o Enti pubblici.

E' esclusa la compensazione di eventuali crediti.

- LE SANZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI OCCASIONALI

Restano valide le disposizioni normative già attive con i voucher per lavoro accessorio che prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di 5.000,00 euro annui o 2.500,00 euro per prestazioni rese da un singolo prestatore per singolo utilizzatore o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto di lavoro si trasforma in un **rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato**.

In caso invece, di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps delle prestazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione.